

Lupfig, 10 giugno 2025

Regolamento concernente le sanzioni secondo i regolamenti di produzione Natura-Beef, Natura-Veal, Natura, Naturafarm Bovino da Pascolo e SwissPrimBeef, Naturafarm URA permanente, Premium Beef

1. Campo d'applicazione

Obiettivo del presente regolamento di Vacca Madre Svizzera (VMS) è garantire un'applicazione omogenea dei requisiti di produzione per i marchi di qualità. L'ispettorato attira l'attenzione sulle eventuali lacune, sanziona le infrazioni ai regolamenti di produzione e valuta se un allevamento (numero BDTA) possa ricevere le licenze di programma. Le ispezioni hanno luogo sul posto ma anche per via informatica.

Il presente regolamento non concerne la valutazione di singoli animali, al momento dell'emissione di certificati e di passaporti, per quanto riguarda i requisiti genetici previsti dai marchi di qualità. Quanto constatato al momento dell'emissione di certificati e di passaporti in merito alla gestione dei dati concernenti gli animali e altro, può tuttavia comportare una segnalazione a Beef Control e avere come conseguenza controlli e eventuali sanzioni.

Sono prese in considerazione anche le infrazioni all'ordinanza sui pagamenti diretti (SSRA, URA, PLCSI), alla legge federale sulla protezione degli animali e alla legge federale sulle epizootie; queste infrazioni hanno un impatto sul riconoscimento nel quadro dei marchi di qualità, che resta disciplinato dal diritto privato. Tuttavia, i controlli concernenti l'applicazione degli atti normativi menzionati spettano ai servizi cantonali. Sono i servizi cantonali che decidono in merito a riduzioni dei contributi e ad eventuali altre sanzioni.

VMS può segnalare agli organi competenti (ad es. autorità cantonali, Agriquali / GQ – Carne Svizzera) le infrazioni a queste disposizioni. Al fine di garantire che le/i potenziali acquirenti siano informate/i, in caso di sospensione delle forniture o di esclusione VMS può comunicare i dettagli necessari a intermediarie/ari riconosciute/i e alle organizzazioni competenti.

2. Procedura in caso di infrazione

Le infrazioni ai requisiti per i marchi di qualità possono essere rilevate sia durante un'ispezione sul posto sia mediante controlli informatici da parte dell'Agenzia VMS.

Nel caso di ispezioni sul posto, l'ispettrice/tore documenta le infrazioni mediante l'apposito modulo. Sono prese in considerazione anche le lacune rilevate d'ufficio.

La data dell'ispezione determina quale regolamento concernente le sanzioni sarà applicato, indipendentemente dal momento in cui si è verificata la lacuna. Determinanti per le sanzioni sono i risultati dei controlli il giorno dell'ispezione.

Livelli delle sanzioni

Chi non rispetta le disposizioni del regolamento di produzione si vede opporre, nel caso di un primo controllo, il rifiuto alla domanda di adesione al programma di marchio. Nel caso di controlli successivi va incontro a sanzioni. Le sanzioni sono stabilite da VMS e sono pronunciate e messe in vigore dall'ispettorato.

A seconda della gravità dell'infrazione, l'ispettorato imporrà le sanzioni elencate qui di seguito:

- onere / osservazione: critica o consiglio intesi a migliorare la situazione al più tardi entro l'inizio del periodo di foraggiamento invernale seguente;
- riconoscimento limitato nel tempo: l'azienda è ammonita e le viene posto un termine entro il quale risolvere tutte le lacune rilevate. Una volta trascorso il termine avrà luogo un controllo supplementare, a spese dell'azienda;
- sospensione delle forniture: la sospensione delle forniture dura almeno 6 mesi. Un'eventuale ispezione supplementare è eseguita solo su richiesta della/del detentrici/tore ed è a spese dell'azienda;
- esclusione: se intende entrare nuovamente a far parte di un programma di marchio, l'azienda esclusa dovrà rispettare le disposizioni poste a un'azienda esordiente. Un'ispezione supplementare sarà effettuata al più presto 6 mesi dopo l'esclusione, solo su richiesta della/del detentrici/tore e a spese dell'azienda. Per quanto riguarda le licenze di programma, si applicano i requisiti di ammissione per nuove aziende in vigore al momento della richiesta.

In caso di accumulo di tre o più infrazioni, di norma la sanzione è aggravata.

Infrazioni risalenti ad anni passati e non constatate

Se l'ispezione rileva infrazioni risalenti ad anni passati che non è stato possibile constatare durante le ispezioni precedenti perché la/il responsabile dell'azienda aveva fornito informazioni false oppure per altre ragioni, tali infrazioni saranno sanzionate in base al presente regolamento. La prescrizione scatta dopo due campagne d'ispezione.

Infrazioni alle direttive per le quali il presente regolamento non prevede sanzioni

Nel caso di infrazioni per le quali il presente regolamento non prevede sanzioni, l'ispettorato decide una sanzione appropriata.

Recidiva

Una recidiva è data se la stessa o analoga lacuna oppure lo stesso o analogo comportamento scorretto è già stato rilevato in una delle tre precedenti campagne d'ispezione presso la/lo stessa/o detentrici/tore. Già il mancato rispetto dei termini posti nell'ambito di una campagna d'ispezione può essere considerato una recidiva (ad es. la lacuna non è stata eliminata entro il termine stabilito). In caso di recidiva, di norma si passa al livello di sanzioni immediatamente superiore.

Sospensione di una nuova domanda di adesione

In caso di infrazione intenzionale o ripetuta di disposizioni, il Comitato di VMS può sospendere per 10 anni la possibilità di presentare una nuova domanda di adesione a un programma di marchio.

Azienda con diversi allevamenti / unità di produzione

Se più allevamenti appartengono a una sola azienda, è possibile richiedere una licenza per ogni singolo allevamento. Le ispezioni dei diversi allevamenti di una sola azienda possono essere effettuate contemporaneamente o separatamente. Le infrazioni sono rilevate in modo specifico per il singolo allevamento e le sanzioni non si applicano automaticamente agli altri. Tuttavia, a seconda della natura dell'infrazione, questa può comportare sanzioni per tutti gli allevamenti di un'azienda.

3. Ricorsi

Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, la/il detentrica/tore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 5 giorni lavorativi dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni lavorativi un ricorso scritto e motivato alla Delegazione di ricorso di VMS (l'indirizzo postale corrisponde a quello dell'Agenzia VMS), che è l'ultima istanza in seno all'associazione. Eventuali ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi.

4. Sanzioni

	ammoni- mento scritto di Vacca Madre Svizzera	livello di sanzione Beef Control			
		sospen- sione del singolo ani- male	riconosci- mento limi- tato nel	sospen- sione delle forniture	esclusione
In generale					
Impressione generale = D			X		
Rifiuto di sottoporsi ai controlli					X
Truffa / Tentativo di frode					X
Ricorso alla violenza					X
Disposizioni di legge					
Requisiti di base					
Requisiti PER non rispettati					X
Requisiti URA non rispettati				X	
Requisiti SSRA non rispettati				X	
Requisiti concernenti la protezione degli animali					
Condizioni di detenzione o infrastrutture non conformi alle esigenze					
senza rischio per gli animali			X		
con rischio di ferimento per gli animali				X	
Condizioni di pulizia degli animali insoddisfacenti					
diversi animali (fino a ¼) con aderenze di sporcizia da leggere a medie; rifornimento e cambio delle lettieri scarsi			X		
diversi animali sporchi / aderenze di sporcizia da medie a parzialmente estese; rifornimento e cambio delle lettieri insufficienti				X	
animali in larga parte sporchi, aderenze di sporcizia estese; rifornimento e cambio delle lettieri molto carenti					X

	ammonimento scritto di Vacca Madre Svizzera	livello di sanzione Beef Control			
		sospensione del singolo animale	riconoscimento limitato nel	sospensione delle forniture	esclusione
Stato generale degli animali insoddisfacente			(x)	x	
Animali trascurati (ad es. animali malati non trattati)					x
Numero massimo di animali superato di oltre il 10% (ogni gruppo / recinto valutato separatamente)				x	
Il giorno dell'ispezione, il bestiame è tenuto in modo conforme all'ordinanza sulla protezione degli animali, ma i requisiti di marchio per gli spazi vacca / vitello non sono soddisfatti.			x		
Requisiti per i marchi di qualità					
Condizioni specifiche di detenzione					
Non tutti gli animali delle categorie A2-A9 sono tenuti secondo i regolamenti di produzione, le condizioni non sono applicate all'intera azienda			(x)	x	
Animali delle categorie A2-A9 tenuti legati				x	
Non tutti gli animali delle categorie scritte per NFBP sono tenuti secondo il regolamento di produzione NFBT				x	
Separazione non autorizzata di vacca e vitello					
separazione di vacca e vitello constatata per la prima volta alla richiesta del certificato → il vitello è sospeso per NV / NB		x			
caso isolato o meno del 10% dei vitelli separati / recidiva alla richiesta del certificato			x		
oltre il 10% dei vitelli separati				x	
Uscita all'aperto, pascolo, superficie pascolabile					
Animali SwissPrimBeef (non nella mandria di vacche madri) senza accesso permanente al cortile esterno				x	
Animali NFBP (non nella mandria di vacche madri) senza accesso permanente al cortile esterno				x	
Uscita giornaliera non rispettata, senza poter invocare alcuna eccezione valida alle disposizioni URA				x	
Per oltre 20 giorni l'anno nessuna uscita all'aperto, senza poter invocare alcuna eccezione valida alle disposizioni URA					x

	ammonimento scritto di Vacca Madre Svizzera	livello di sanzione Beef Control			
		sospensione del singolo animale	riconoscimento limitato nel	sospensione delle forniture	esclusione
Dopo l'inizio della stagione di vegetazione locale nessuna uscita all'aperto, senza poter invocare alcuna eccezione valida alle disposizioni URA				X	
Dopo l'inizio della stagione di vegetazione locale nessuna uscita all'aperto per oltre 20 giorni, senza poter invocare alcuna eccezione valida alle disposizioni URA					X
Registro delle uscite incompleto o mancante, dubbi sul rispetto delle condizioni di uscita all'aperto			X		
Superficie pascolabile insufficiente o foraggio al pascolo insufficiente					
12-16 a / vacca + vitello, 9-13 a per UGB NFBP				X	
meno di 12 a / vacca + vitello, meno di 9 a per UGB NFBP					X
Foraggio					
Bilancio PLCSI inoltrato in ritardo			X		
Le condizioni PLCSI per vacche madri e vitelli, bovini da allevamento e / o animali NFBP non sono rispettate				X	
Foraggio contenente soia somministrato a vacche madri e vitelli o animali NFBP				X	
Impiego di foraggi e di sostanze ausiliarie non autorizzati				X	(X)
Manca l'attestato per il foraggio di importazione diretta			X		
Interventi sugli animali					
Documentazione mancante riguardo i medicinali la cui registrazione è obbligatoria, registro dei trattamenti non disponibile				X	
Interventi sugli animali eseguiti da persone che non dispongono di un attestato di capacità			X	(X)	
Impiego di PMSG					
caso isolato			X		
su oltre il 10% delle vacche recidiva				X	
Età degli animali alla macellazione					
primo caso di macellazione di animali troppo vecchi per NB	X				

	ammonimento scritto di Vacca Madre Svizzera	livello di sanzione Beef Control			
		sospensione del singolo animale	riconoscimento limitato nel	sospensione delle forniture	esclusione
macellazione di animali troppo vecchi per NB dopo un ammonimento scritto di VMS (l'ammonimento scritto vale 2 anni dall'emissione)			X		
Macellazione di animali gravidi					
primo caso di macellazione di animale gravido	X				
macellazione di animale gravido dopo un ammonimento scritto di VMS (l'ammonimento scritto vale 2 anni dall'emissione)			X		
Dati concernenti gli animali, notifiche, identificazione degli animali					
Dati falsi, dati modificati					
Sono constatate modificazioni di dati (ad es. alla notifica di monte / alla richiesta del certificato)					
caso isolato, prima infrazione → sospensione del singolo animale per il programma di marchio		X			
caso isolato di recidiva			X		
oltre il 10% dell'effettivo				X	
Certificati manipolati				X	
Animali senza identificazione ufficiale (animali senza marca auricolare, identificazione da parte di terzi impossibile)					
11-20% dell'effettivo				X	
oltre il 20% dell'effettivo					X
Animali non annunciati alla BDTA o annunciati in ritardo					
11-20% dell'effettivo				X	
oltre il 20% dell'effettivo					X
Accumulo di sanzioni					
Accumulo di tre o più oneri / osservazioni			X		
Accumulo di tre o più punti che, singolarmente, comporterebbero una limitazione temporale del riconoscimento				X	
Accumulo di tre o più punti che, singolarmente, comporterebbero una sospensione delle forniture					X

***Abbreviazioni:**

BDTA: Banca dati sul traffico degli animali

NB: Natura-Beef

NFBP: Naturafarm Bovino da pascolo

NV: Natura-Veal

PER: Prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (Programma di pagamenti diretti)

PLSCI: Produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (Programma di pagamenti diretti)

PMSG: Pregnant Mare Serum Gonadotropin (ormone)

SPB: SwissPrimBeef (sinonimo anche di Naturafarm URA permanente e Premium-Beef)

SSRA: Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Programma di pagamenti diretti)

URA: Uscita regolare all'aperto (Programma di pagamenti diretti)

5. Validità

Il presente regolamento è stato adottato dal Comitato il 10 giugno 2025 e entra in vigore il 1° ottobre 2025.